

CONTRATTO TRA L'ASL CN1 E L'ENTE PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA

COTTOLENGO DI TORINO, ACCREDITATA PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ

SPECIALISTICA AMBULATORIALE CONTRATTUALIZZATA AL FINE DEL RECUPERO

DEI TEMPI DI ATTESA ANNO 2023

TRA

l'Azienda Sanitaria CN1, con sede legale in Cuneo – Via Carlo Boggio n. 10 (Codice

Fiscale e Partita IVA n° 01128930045), nel prosieguo ASL CN1, rappresentata dal

Direttore Generale Dr Guerra Giuseppe, domiciliato ai fini del presente contratto

presso la sede dell'Azienda medesima,

E

L'Ente Piccola Casa della Divina Provvidenza Cottolengo con sede legale in Torino,

Via Cottolengo n° 14, (CF/PI 01538340017), successivamente nominata Struttura,

titolare della seguente struttura operativa:

- "Presidio Sanitario Ospedale Cottolengo" ubicata in Torino Via Cottolengo n° 9,

accreditate dalla Regione Piemonte in fascia A, per l'erogazione delle prestazioni

oggetto del presente contratto rappresentata Padre Carmine Arice, nella qualità di

Amministratore Delegato con titolo di legale rappresentante, domiciliato ai fini del

presente accordo presso la sede della Struttura medesima.

Premesso che:

– l'art. 8-bis del D. Lgs. 502/1992 dispone che le Regioni assicurino i livelli

essenziali e uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati ai

sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui

all'articolo 8-quinquies, la cui stipula costituisce condizione per l'erogazione a

carico del Servizio Sanitario Nazionale di servizi e prestazioni sanitarie da parte

di strutture private accreditate;

– l'art 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto la possibilità di acquisto da strutture private accreditate di prestazioni ambulatoriali e di interventi chirurgici in deroga all'art. 15, comma 14, del dl 6 luglio 2021 n. 135, al fine di garantire la piena attuazione del Piano operativo per il recupero delle liste di attesa di cui al comma precedente del medesimo articolo;

– la DGR n. 20-6920 del 22.05.2023 di rimodulazione del Piano operativo per il recupero delle liste di attesa, a norma dell'art. 1. cc 276 e seguenti della L. 30.12.2021 n. 234, ha previsto anche per l'anno 2023, come già per il 2022, la possibilità di stipula di accordi con il privato accreditato al fine di garantire il recupero delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ricovero;

– la DGR n. 20-6920 del 22.05.2023 ha assegnato ulteriori risorse per l'attuazione del piano straordinario di recupero delle liste di attesa per l'anno 2023 stabilendo che il contratto con gli erogatori privati sia sottoscritto dall'ASL di residenza/assistenza del paziente con fatturazione delle prestazioni all'ASL di ubicazione territoriale e che i rapporti economici tra le due ASL siano regolamentati con gli addebiti di mobilità sanitaria 2023;

– con nota ASL CN1 prot. n. 0090458 del 13.07.2023 si è richiesto agli erogatori di prestazioni ambulatoriali privati accreditati del territorio regionale di indicare i volumi di prestazioni che, in relazione alla propria capacità produttiva, potevano essere riservati a favore dei residenti dell'ASL CN1 al fine del recupero dei tempi di attesa;

– L'Ente Piccola Casa della Provvidenza Cottolengo di Torino con nota registrata al prot. ASL CN1 con il numero 0094006 del 21.07.2023 ha manifestato la

propria disponibilità ed elencato prestazioni e relative quantità in grado di

effettuare presso la sede di Torino dal 1 settembre 2023 al 31 dicembre 2023;

– essendo la struttura ambulatoriale privata accreditata insistente sul territorio di

competenza dell'ASL Città di Torino, l'emissione degli ordini elettronici e il

pagamento delle fatture verranno effettuati direttamente dall'ASL Città di

Torino per le prestazioni richieste dall'ASL CN1;

RICHIAMATI

– il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione

di tali dati;

– il D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come

modificato con D.Lgs 101/18;

PRESO ATTO CHE

il Legale Rappresentante della Struttura dichiara di non essere stato condannato

con provvedimento definitivo per reati che comportano l'incapacità a contrarre con

la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità

previste dalla normativa vigente.

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'oggetto del presente contratto concerne l'esecuzione, da parte della Struttura, di

prestazioni di specialistica ambulatoriale preordinate al recupero dei tempi di

attesa dei residenti dell'ASL CN1, finanziate attraverso le risorse all'uopo assegnate

all'ASL CN1 nell'anno 2023.

ART. 2 – PRESTAZIONI AMBULATORIALI

La Struttura effettuerà le prestazioni ambulatoriali richieste dall'ASL CN1

preordinate al recupero dei tempi di attesa dei residenti dell'ASL CN1 nei limiti del seguente fabbisogno definito sulla base del valore a tariffario regionale.

<i>PRESTAZIONI</i>	<i>COD. PRESTAZIONE</i>	<i>VALORE</i>	<i>N.</i>	<i>Totale</i>
<i>Prima visita dermosifilopatia</i>	<i>89.7</i>	<i>20,70</i>	<i>50</i>	<i>1.035,00</i>
<i>Ecocolordoppler dei vasi periferici</i>	<i>88.73.5</i>	<i>43,90</i>	<i>50</i>	<i>2.195,00</i>

Importo Totale € 3.230,00

L'accesso al servizio è subordinato alla prescrizione tramite ricetta e secondo modalità concordate tra contraenti.

L'ASL CN1 mette a disposizione la propria organizzazione per la costruzione delle relative agende o fasce dedicate del CUP regionale secondo le indicazioni indicate nell'Allegato alla nota regionale Prot. N. 00025925/2021 del 16/07/2021 al fine di consentire il controllo dell'attività ambulatoriale finalizzata allo smaltimento delle liste di attesa.

La struttura sarà dotata di apposite credenziali di accesso alle proprie agende dedicate per effettuare le opportune registrazioni.

ART. 3 –OBBLIGHI DELLA STRUTTURA

La Struttura si impegna a fornire prestazioni sanitarie nel limite dell'importo contrattuale definito all'articolo 2.

Le prestazioni devono realizzarsi con distribuzione omogenea nel periodo di validità del presente contratto, salvo temporanee sospensioni dell'attività correlate a provvedimenti formali delle autorità preposte.

Qualora, al di fuori della ipotesi di cui al comma precedente, emerga un andamento della produzione non in linea con il fabbisogno contrattualizzato, l'ASL CN1

provvederà a richiedere formalmente chiarimenti alla Struttura che dovranno pervenire tassativamente entro 5 giorni. In carenza di valide controdeduzioni, l'ASL CN1 provvederà a verificare la disponibilità di altri erogatori che verranno contrattualizzati per l'attività residua, senza che la struttura nulla abbia a pretendere per le prestazioni non erogate, ferma restando la tutela in sede giurisdizionale.

In ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività, la Struttura garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge e di provvedimenti amministrativi, di ogni rango e tipo, nessuno escluso.

La Struttura è tenuta, tra l'altro, a mantenere e ad adeguare i requisiti organizzativi, funzionali e strutturali di accreditamento, in ragione delle discipline contrattate e ad erogare le prestazioni secondo standard e protocolli di riferimento.

La Struttura è tenuta, altresì, all'osservanza delle indicazioni regionali per la tracciabilità delle prestazioni erogate e registrazioni su sistemi informatici emanate (nota prot. 25925/2021 del 16.07.2021 della Regione Piemonte, avente ad oggetto "Indicazioni in merito a smaltimento liste di attesa, trombolisi, prestazioni in service" e s.m.i.) ed emanande.

Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi ed al debito informativo rappresentano un elemento essenziale della prestazione.

La Struttura erogherà le prestazioni contrattate attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazione d'incompatibilità ex articolo 4, comma 7 della legge n. 412/1991. Al personale dipendente saranno applicati i contratti di lavoro nazionali in conformità alla normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della legge n. 190/2012, la Struttura non potrà

concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi a ex dipendenti di ASL e Regione che nei tre anni antecedenti abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali.

In ottemperanza al regolamento approvato con decreto 2 aprile 2015, n. 70, la Struttura trasmette annualmente alla Regione il proprio bilancio (o conto economico nel caso di Enti o di strutture facenti parte di gruppi societari) redatto secondo uno schema tipo conforme ai principi civilistici.

La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell'ASL CN1 e della Regione, fatte salve le ipotesi di cessione di azienda o cambiamento di ragione sociale, subordinatamente all'adozione degli atti di competenza regionale ed aziendale.

ART. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La struttura agisce in qualità di autonomo titolare dei dati personali degli interessati avendo l'autonomia necessaria alla corretta gestione del paziente, trattandosi di erogatore autorizzato ed accreditato ai sensi dell'art. 8 ter e quater del D.Lgs. 502/92.

In tale contesto è comunque richiesto che il trattamento dei dati personali da parte di tutti i soggetti coinvolti dal presente contratto avvenga in conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, soprattutto laddove l'interlocuzione preveda la comunicazione di informazioni (dati personali di dipendenti e di pazienti) dall'uno all'altro soggetto, facendo specifico riferimento alla sicurezza del trattamento durante tutto l'iter ed in particolare ai puntuali termini di conservazione dei dati e riutilizzo degli stessi, una volta esauriti gli effetti del contratto.

La base giuridica legittimante il trasferimento dei dati da ASL CN1 alla struttura è

rinvenibile per i dati diversi da quelli dell'art. 9 del GDPR nell'art. 6, par. lett. B)

(trattamento necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è

parte), mentre per i dati sanitari (art. 9 GDPR) si fa riferimento al punto h) del par. 2

dell'art. 9 del GDPR.

In ogni caso l'eventuale ulteriore trattamento effettuato ai fini diversi rispetto a

quelli di cui al presente contratto è precluso alla struttura, che diversamente

incorrerebbe anche in una violazione degli obblighi contrattuali, oltre che nella

violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

L'ASL CN1 fornisce all'interessato un'integrazione all'informativa generale per il

trattamento dei dati personali (al telefono via breve, sul sito in forma completa)

che specifica i dettagli del trattamento posto in essere in questa circostanza (il

trasferimento dei dati, le modalità del trasferimento, le garanzie specifiche poste in

essere allo stesso) e che l'accettazione da parte del paziente al trasferimento della

prestazione ambulatoriale presso la struttura porta conseguentemente il

trasferimento dei dati personali.

Analogamente anche la struttura rispetta gli obblighi di informazione e trasparenza

nei confronti dei pazienti presi in carico e fornisce le informazioni necessarie

ART. 5 – IMPORTI CONTRATTUALIZZATI

La valorizzazione delle prestazioni avviene con la tariffa regionale in vigore al

momento dell'erogazione.

La variazione, a qualunque titolo, dei valori delle tariffe di riferimento non

determina alcun correlato adeguamento dell'importo contrattualizzato di €

3.230,00. In tali fattispecie saranno le prestazioni oggetto del contratto ad essere

rideterminate in misura compatibile con il suddetto importo.

L'accesso alle prestazioni è subordinato al vincolo della libera scelta del cittadino

per cui non può essere garantito il raggiungimento dell'importo contrattualizzato.

L'ASL CN1 riconoscerà il valore della produzione effettivamente realizzata nei limiti dell'importo contrattualizzato.

La struttura attesta che la produzione di cui al presente contratto è congrua con la propria capacità produttiva complessiva.

Le prestazioni inviate al CSI oltre il termine ordinariamente fissato per la chiusura della gestione in competenza saranno considerate unicamente ai fini dell'obbligo informativo, ma non a fini remunerativi.

ART. 6 – TERMINI E CONDIZIONI DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

Ad avvenuta erogazione delle prestazioni la struttura, con cadenza regolare e periodicità mensile, trasmetterà all'ASL CN1 la rendicontazione della produzione erogata nel mese precedente.

L'ASL CN1, verificato il rispetto dei volumi e delle tipologie concordate e la corrispondenza con i propri pazienti, al fine degli adempimenti previsti dall'art. 3, comma 1, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7.12.2018 e s.m.i. inerenti la trasmissione dei documenti attraverso il Nodo Smistamento Ordini (NSO), comunicherà all'ASL Città di Torino i dati necessari per l'emissione dell'ordine.

La struttura emetterà, quindi, la fattura elettronica all'ASL Città di Torino indicando gli estremi dell'ordine elettronico e ne trasmetterà contestualmente copia all'ASL CN1.

L'ASL CN1, verificata la produzione riconosciuta dal CSI tramite data warehouse aziendale, autorizzerà infine l'ASL Città di Torino al pagamento, in tempo utile affinché lo stesso possa avvenire nei termini previsti dall'art. 4 del D.lgs n. 231/2002 e s.m.i. , vale a dire entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni del presente contratto, laddove le giustificazioni addotte dalla Struttura risultino non soddisfacenti, i pagamenti verranno in tutto o in parte sospesi. Le partite contestate dovranno comunque essere definite entro e non oltre l'esercizio finanziario successivo alla verifica dei risultati.

Gli importi indicati nella reportistica prodotta dal Sistema Informativo Regionale rappresentano le quantità di prestazioni erogate in base agli invii effettuati dall'Erogatore e la valorizzazione economica delle stesse con applicazione del tariffario vigente secondo i protocolli approvati hanno carattere meramente informativo sull'andamento della produzione e non costituiscono titolo per il riconoscimento di pagamento di somme corrispondenti.

I rapporti economici intercorrenti tra l'ASL CN1 e l'ASL Città di Torino saranno regolamentati con gli addebiti di mobilità sanitaria anno 2023.

ART. 7 – SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La sospensione dell'autorizzazione all'esercizio ovvero dell'accreditamento della Struttura determinano l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del contratto.

Il presente Contratto è risolto *ope iuris* qualora intervenga una o più delle ipotesi di seguito indicate:

- revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento;
- violazione accertata definitivamente delle norme in materia di protezione infortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro, laddove idonea ad incidere gravemente sull'esecuzione delle prestazioni sanitarie;
- ripetuta inosservanza dei requisiti e delle modalità di erogazione delle prestazioni;

	– impedimento al controllo esercitato, con riguardo alla corretta esecuzione	
	contrattuale, da parte dell'ASL CN1 o, con riguardo al mantenimento dei	
	requisiti strutturali e gestionali, da parte della Commissione di Vigilanza dell'ASL	
	Città di Torino.	
	– Nulla spetterà all'Erogatore, per compenso, indennizzo o risarcimento, per le	
	prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento nei	
	casi di sospensione degli effetti del contratto di cui al presente articolo.	
	Sono fatte salve ulteriori cause di sospensione e di risoluzione del contratto	
	previste dalla legge.	
	ART. 8 – VERIFICHE E CONTROLLO	
	L'ASL CN1 e la Struttura verificano periodicamente l'andamento della produzione e	
	la sua coerenza rispetto alle prestazioni contrattate.	
	La struttura si impegna ad agevolare l'attività di vigilanza dell'apposita	
	Commissione ASL CN1, nonché le ulteriori attività esercitate nell'ambito delle	
	funzioni regionali di verifica e controllo, mettendo a disposizione il materiale e la	
	documentazione necessaria all'espletamento delle attività stesse.	
	Agli importi economici potranno essere applicati eventuali abbattimenti di	
	remunerazione delle prestazioni sanitarie nel rispetto della normativa vigente.	
	ART. 9 – CLAUSOLA DI MANLEVA	
	La Struttura assume ogni responsabilità, anche in attuazione della legge n. 24/2017,	
	per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza	
	nell'esecuzione delle prestazioni contrattate e si obbliga ad esonerare l'ASL CN1 e	
	l'ASL Città di Torino da eventuali pretese risarcitorie di terzi, avanzate a causa di	
	fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto.	
	ART. 10 – DURATA DEL CONTRATTO	

Il presente contratto decorre dall'1.09.2023 ed ha validità fino al 31.12.2023.

ART. 11 – BOLLO E REGISTRAZIONE

Le spese di bollo sono in parti uguali. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986 n. 131 il contratto è soggetto a registrazione in caso di uso.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di Cuneo prot. N. 2014/105495 del 27.11.2014, rif. DPR 26.10.1972 n. 642 e s.m.i.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Le controversie derivanti dall'interpretazione di modalità esecutive o di validità del contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del foro in cui ha sede l'ASL CN1.

PER L'EROGATORE

PER L'ASL CN1

Padre Carmine ARICE

Dr Giuseppe GUERRA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs.82/2005.